



Comune di FIANO

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 41 del 28 dicembre 2021

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.10.2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020.

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti quaranta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
1. CASALE Luca - Sindaco	Si
2. CASTAGNO Aldo - Vice Sindaco	Si
3. FERONGLIA Gesmina - Consigliere	Si
4. NEPOTE Andrea - Assessore	Si
5. COLOMBATTO Simone - Consigliere	No
6. SAVANT AIRA Giulio - Consigliere	Si
7. GATTI Giancarlo - Consigliere	Si
8. LEVAK Piercarlo - Consigliere	Si
9. NOGARA Luigi - Consigliere	Si
10. RAIMONDO Elisa - Consigliere	Si
	<i>Totale Presenti: 9</i>
	<i>Totale Assenti: 1</i>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr.ssa Maria Margherita LAPAGLIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASALE Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

<i>Parere</i>	<i>Esito</i>	<i>Data</i>	<i>Responsabile</i>
REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole	17/12/2021	dr.ssa Monica BUSSONE
SG - REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	17/12/2021	dr.ssa Maria Margherita LAPAGLIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 42 in data 17/12/2021
ad oggetto: **Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.10.2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020.**

Premesso che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. Decreto Correttivo).

Dato atto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
2. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

Rilevato che:

- per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 il Comune era tenuto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando le partecipazioni da alienare e quelle da confermare;
- il Comune di Fiano con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 22 settembre 2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge.

Considerato che:

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2 del Testo Unico S.P.;
2. Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2 T.U.S.P.;
3. Previste dall'art. 20, co. 2 del TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 co. 7 del Dlgs 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

Rilevato che il MEF Dipartimento del Tesoro ha predisposto le schede di rilevazione per la Revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31.12.2021 (art. 20, c. 1, TUSP), dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2020.

Richiamato altresì l'art. 26 comma 5 del D.Lgs n. 175/2016 ai sensi del quale, nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il decreto non si applica alle società in

partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'allegato A) alla presente deliberazione, composto dalle schede redatte sul modello standard predisposte dal MEF, nel quale sono indicate le partecipazioni societarie del Comune.

Atteso che dalla ricognizione emerge che il Comune di FIANO. ha le seguenti partecipazioni dirette e indirette in società:

Partecipazione diretta

1. Società S.I.A. s.r.l. con una quota del 2,74%;
 - La società S.I.A. s.r.l. è una società "in house", affidataria diretta di servizi di interesse generale per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni istituzionali (servizi di igiene urbana).

Partecipazione indiretta - Nessuna

Dato atto che viene esclusa dalla revisione in oggetto la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.- SMAT, partecipata direttamente dal Comune di FIANO. con una quota pari a 0,00006...%, in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30.06.2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari, con procedimento concluso in data 13/4/2017. La società Smat pertanto è esclusa, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del D.Lgs 175/2016 dalla applicazione dello stesso decreto, come comunicato con nota prot. 74527 del 09.11.2021.

Atteso, pertanto, che le Società oggetto di revisione svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto altresì che sulla presente deliberazione sono stati rilasciati gli allegati pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio interessato.

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa e richiamate nel presente dispositivo a farne parte integrante e sostanziale.

Di approvare la ricognizione al 31/12/2020 di tutte le società in cui il Comune di FIANO detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 modificato dal D.Lgs 100/2017 e analiticamente dettagliata nelle schede, allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione ordinaria sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale, collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse, come meglio illustrate in "Allegato A".

Di prendere atto che viene esclusa dalla revisione in oggetto la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.- SMAT, partecipata direttamente dal Comune di ...FIANO. con una quota pari a 0,0006.%, in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30.06.2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari, con procedimento di quotazione concluso entro il 23 settembre 2017. come da comunicazione di cui prot. 74527 del 09.11.2021.

Disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Di dichiarare al presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito al fine di consentire la trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Sono personalmente presenti: il Sindaco CASALE Luca, il Vice Sindaco CASTAGNO Aldo e i Consiglieri FEROGIA Gesmina, NEPOTE Andrea, SAVANT AIRA Giulio, GATTI Giancarlo, LEVAK Piercarlo, NOGARA Luigi e RAIMONDO Elisa.

Il Segretario Comunale dr.ssa LAPAGLIA Maria Margherita è collegata in videoconferenza in conformità a quanto previsto dal Decreto Sindacale n. 6 del 14.11.2020.

Relatore: Luca Casale – Sindaco

Per la relazione del Sindaco si fa espresso riferimento alla registrazione digitale CC20211228.

Poiché nessun consigliere chiede la parola,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata per l'approvazione e dopo ampia discussione

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari

DELIBERA

Approvare la proposta del Ufficio Organizzazione e affari generali n. 42 in data 17/12/2021 soprariportata

Successivamente, al fine di consentire la trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con n. 9 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari,

DELIBERA

Dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità a sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
CASALE Luca

Documento firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
dr.ssa Maria Margherita LAPAGLIA

Documento firmato digitalmente

Copia cartacea conforme al documento informatico originale firmato digitalmente

Fiano,

Il Segretario Comunale

RICORSI - Fatti salvi i diversi termini previsti per legge, contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di compiuta pubblicazione;*
- Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di compiuta pubblicazione*